

L'ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Durante il corso della vita lavorativa l'Inps provvede ad accreditare ad ogni singolo lavoratore tutti i contributi versati nelle varie gestioni. In qualsiasi momento, si può richiedere presso gli uffici Inps o presso gli sportelli automatici self-service, l'estratto conto, che riassume in una tabella composta da più voci, tutti i contributi che risultano registrati negli archivi dell'Inps a favore di ciascun assicurato.

Inoltre, gli assicurati possono chiedere il proprio estratto contributivo e ottenere il calcolo della pensione, sulla base dei contributi versati e della simulazione dei contributi previsti, tramite Internet, collegandosi al sito www.inps.it. Il servizio è attualmente disponibile per tutti gli utenti dotati di PIN (numero di identificazione personale): cittadini, Patronati, Centri di Assistenza Fiscale e Comuni. Per accedere al servizio on line è necessario registrarsi. L'Inps fornisce agli utenti un PIN composto da una prima parte (otto caratteri), rilasciata al momento della richiesta, e una seconda parte che viene recapitata a domicilio per ragioni di privacy e di sicurezza. Per richiedere l'estratto conto è anche possibile rivolgersi al numero gratuito Inpsinforma 803.164.

Se invece il lavoratore è vicino alla pensione, può chiedere l'estratto conto certificativo.

L'ESTRATTO CONTO ASSICURATIVO

È un riepilogo dei contributi che risultano registrati negli archivi dell'Inps a favore del lavoratore fin dall'inizio della sua vita assicurativa (nell'estratto sono compresi i contributi da lavoro, figurativi e da riscatto).

Ne possono fare richiesta tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Inps.

L'estratto consente al lavoratore di verificare l'esattezza delle registrazioni che lo riguardano e di segnalare per tempo eventuali discordanze o inesattezze.

L'ESTRATTO CONTO CERTIFICATIVO

È un documento analitico della posizione assicurativa, che ha valore certificativo e può essere rilasciato su richiesta degli assicurati prossimi alla pensione.

Il documento consente di conoscere in modo dettagliato tutti i contributi accreditati.

Si può ottenere facendone richiesta presso tutte le sedi Inps e utilizzando il modulo Ecocert.

CHE COSA CONTIENE

- ✦ un estratto sintetico che indica, per tipo di contribuzione (lavoro dipendente, contributi figurativi, disoccupazione, malattia, lavoro agricolo dipendente, lavoro autonomo ecc.), le settimane utili per il diritto alla pensione.
- ✦ un estratto analitico dei periodi contributivi registrati negli archivi dell'Inps alla data di richiesta dell'estratto da parte dell'interessato, e quindi:
 - ✦ i contributi registrati negli archivi (giorni, settimane, mesi);
 - ✦ le settimane utili per il raggiungimento del diritto alla pensione;
 - ✦ le settimane utili per il calcolo (misura) della pensione;
 - ✦ la retribuzione o il reddito;
 - ✦ le note.

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE:
L'ESTRATTO CONTO**

LA DOMANDA DI PENSIONE

I MODULI

Il lavoratore che, avendo maturato i requisiti di legge, decide di andare in pensione, deve presentare la domanda al proprio Ente di previdenza.

Per gli assicurati all'Inps i moduli di domanda sono diversi a seconda del tipo di pensione da richiedere.

I moduli sono disponibili presso tutte le sedi Inps presenti sul territorio nazionale e sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione "**moduli**".

INFORMAZIONI UTILI

Nella domanda l'interessato deve indicare anche l'ufficio postale o la banca dove vuole riscuotere la pensione e le modalità di pagamento (accredito in conto corrente bancario o postale, contante allo sportello, assegno circolare o accredito su libretto di risparmio).

Se la pensione deve essere riscossa da un'altra persona può essere indicato direttamente sulla domanda il nome del delegato.

DOVE SI PRESENTA

La domanda di pensione può essere presentata direttamente all'Inps oppure tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Se si sceglie la prima ipotesi è buona regola presentarla agli uffici Inps di zona. Se ciò non è possibile può essere consegnata in una qualunque sede Inps, anche di un'altra città: sarà poi trasferita agli uffici competenti per territorio.

La domanda può anche essere spedita tramite raccomandata e deve essere sempre sottoscritta dall'interessato.

Per quanto riguarda le pensioni ai superstiti è bene ricordare che, se ci sono più contitolari, ognuno deve presentare la propria richiesta. In tal caso l'Inps liquiderà ad ognuno la quota che spetta.

CUMULO PENSIONE – REDDITO

Il pensionato che lavora è sottoposto alla disciplina che regola il cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente. Ecco una panoramica delle norme attualmente in vigore, secondo le tipologie di pensione.

L'ASSEGNO DI INVALIDITÀ

Per gli invalidi, la legge prevede un doppio taglio della pensione se dopo il pensionamento continuano a lavorare. La pensione si riduce del 25% se il reddito supera di quattro volte la pensione minima Inps (nel 2006 è di € 222.234,16) e del 50% se va oltre le cinque volte (€ 27.792,70).

Se l'assegno ridotto resta comunque superiore al minimo Inps (€ 427,58 nel 2006) può subire un secondo taglio. Ciò dipende dal numero dei contributi sulla base dei quali è stato calcolato:

- ✦ con almeno 40 anni di contributi non c'è alcuna trattenuta aggiuntiva, perché in questo caso l'assegno è interamente cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, come previsto per le pensioni di vecchiaia e di anzianità;
- ✦ con meno di 40 anni di contributi scatta la seconda trattenuta che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo. Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il minimo Inps (€ 427,58 nel 2006). Nel secondo caso invece è pari al 30% e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

PENSIONE DI VECCHIAIA

I titolari di pensione di vecchiaia possono cumulare per intero l'importo della loro pensione con il reddito da lavoro sia esso autonomo o dipendente.

PENSIONE DI ANZIANITÀ

Per quanto riguarda i titolari di pensione di anzianità, la legge ha introdotto, dal 1° gennaio 2003, la possibilità di cumulo totale pensione/reddito per coloro che al momento del pensionamento avevano almeno 58 anni di età e 37 di contribuzione.

Coloro che, in pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003, all'atto del pensionamento non avevano tali requisiti, hanno la possibilità di ottenere la totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro, a condizione che versino all'Inps una somma una tantum calcolata secondo i criteri stabiliti dalla legge.

I pensionati, che sono andati in pensione prima del 1° gennaio 2003, possono ottenere la totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo o dipendente anche nei seguenti casi:

- ✦ se la pensione è stata liquidata sulla base di un'anzianità contributiva di almeno 40 anni;
- ✦ se il titolare di pensione ha compiuto l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia (60 anni per le donne, 65 per gli uomini);

Ai fini del calcolo dei 40 anni di contributi si tiene conto di tutta la contribuzione versata, obbligatoria, da riscatto, volontaria, figurativa (servizio militare, malattia, cassa integrazione, mobilità ecc.) anche se successiva alla decorrenza della pensione, purché utilizzata nella liquidazione di supplementi di pensione.

Tutte le altre pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 2002 sono:

- ✦ totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente;
- ✦ parzialmente incumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 30% della quota eccedente il trattamento minimo (per il 2006 pari a € 427,58), entro i limiti del 30% del reddito. Fanno eccezione le pensioni che fruiscono di un trattamento più favorevole.

LA PENSIONE CALCOLATA CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

PRIMA DI 63 ANNI

Con il **lavoro dipendente** si perde l'intera pensione

Con il **lavoro autonomo** si mantiene la pensione minima più il 50% della quota eccedente

DOPO 63 ANNI

Sia con l'attività autonoma sia con il lavoro dipendente si mantiene la pensione minima più il 50% della quota eccedente

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE:

QUANDO IL PENSIONATO LAVORA

IL CALCOLO DELLA PENSIONE

Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995. Attualmente la pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo ma continuano a convivere anche i sistemi retributivo e misto.

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996.

Tale sistema di calcolo si basa su tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa.

Ai fini del calcolo occorre:

- ❖ individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;
- ❖ calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota del 33% per i dipendenti; 20% per gli autonomi; 19,70% per i parasubordinati (20% per la quota di reddito eccedente 39.297 euro);
- ❖ determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat;
- ❖ applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione, così come riportato nella tabella:

Età	Coefficiente
57	4,720%
58	4,860%
59	5,006%
60	5,163%
61	5,334%
62	5,514%
63	5,706%
64	5,911%
65	6,136%

IL SISTEMA RETRIBUTIVO

Si applica ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi.

Si basa su tre elementi:

- ❖ l'**anzianità contributiva**, è data dal totale dei contributi che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;
- ❖ la **retribuzione/reddito pensionabile**, è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;
- ❖ l'**aliquota di rendimento**, è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite di 39.297 euro annui per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%.

L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote:

Quota A determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) dei 5 anni, o meglio, delle 260 settimane immediatamente precedenti la data di pensionamento.

Quota B determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e 15 per gli autonomi.

IL SISTEMA MISTO

Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

In questo caso la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996. Se però si possiede un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al 1995, è possibile utilizzare l'opzione per avere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo.

L'opzione non può essere esercitata da chi ha diritto al calcolo con il solo sistema retributivo.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE:

IL CALCOLO DELLA PENSIONE

QUANTO RENDE LA PENSIONE

IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE

LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA

NOTIZIE UTILI SULLA PENSIONE

I PAGAMENTI

Il pagamento di quasi tutte le pensioni avviene ogni mese. La somma è disponibile dal primo giorno di ogni mese. Gli uffici postali e bancari, al fine di evitare i disagi di code prolungate agli sportelli, possono effettuare il pagamento in più giorni secondo un calendario prestabilito. Nel mese di dicembre oltre alla quota mensile della pensione viene pagata la tredicesima.

- ✦ Le pensioni di importo superiore a € 5,00 e fino a € 60,00 (anche se l'importo totale è riferito a più pensioni) vengono pagate con due rate semestrali.
- ✦ Le pensioni di importo fino a € 5,00 mensili vengono pagate con una rata annuale.

IL LIBRETTO DI PENSIONE

Nel libretto di pensione sono riportati i dati più significativi della pensione come l'importo mensile, l'ufficio pagatore, la categoria, il numero di certificato ecc.

All'inizio di ogni anno, l'Inps spedisce al pensionato, tramite l'ufficio pagatore, un modulo (Obis/M) dove sono riepilogate tutte le rate di pensione che sono in pagamento.

Il modello Obis/M riporta tutte le informazioni relative alla pensione Inps e indica:

- ✦ l'aumento che viene calcolato ad ogni inizio d'anno (perequazione automatica);
- ✦ gli importi mensili lordi con le variazioni previste nell'anno;
- ✦ gli importi mensili netti;
- ✦ le ritenute erariali, comprese le addizionali e l'aliquota massima applicata;
- ✦ le detrazioni di imposta;
- ✦ le quote associative;
- ✦ la trattenuta giornaliera per incumulabilità con l'attività lavorativa;
- ✦ eventuali altri recuperi.

COME RISCOUTERE LA PENSIONE

La posta o la banca sono gli uffici attraverso i quali l'Inps paga la pensione. La scelta del sistema di pagamento preferito va effettuata al momento della domanda di pensione. In assenza di indicazioni l'Inps metterà in pagamento la pensione all'ufficio postale più vicino al domicilio dell'interessato.

La riscossione può essere fatta con le seguenti modalità:

- ✦ in contanti presso gli sportelli,
- ✦ con accredito sul proprio conto corrente
- ✦ con accredito sul proprio libretto a risparmio
- ✦ con assegno circolare non trasferibile, emesso solo dalla banca, inviato al proprio domicilio.

La pensione può essere riscossa anche da una persona delegata.

COME CAMBIARE L'UFFICIO PAGATORE

È possibile in qualsiasi momento cambiare l'ufficio dove si riscuote la pensione. Il pensionato può scegliere qualsiasi altro ufficio pagatore del territorio nazionale o di paesi esteri. La richiesta di trasferimento può essere inoltrata, attraverso appositi moduli, direttamente allo sportello dove si riscuote la pensione oppure alla sede Inps più vicina. I titolari di più pensioni devono presentare un'unica domanda.

COME DELEGARE LA RISCOSSIONE

Si può delegare una persona di fiducia per riscuotere la pensione. Non è possibile riscuotere, con la delega, più di due pensioni. Da questa limitazione sono esclusi i tutori incaricati dalle autorità giudiziarie o coloro che per dovere d'ufficio riscuotono per le persone ricoverate in case di cura oppure che vivono in comunità di anziani o comunità religiose. La delega può essere richiesta all'Inps al momento della domanda di pensione oppure successivamente. La firma del pensionato deve essere autenticata dal funzionario dell'Inps che riceve la domanda o dalle altre autorità indicate nell'apposito modulo. L'Inps rilascia una copia della delega al pensionato e d'ufficio comunica i dati del delegato all'ufficio pagatore.

IL MODELLO CUD

Il modello CUD è un documento necessario per la presentazione della denuncia dei redditi che l'Inps spedisce ogni anno ai pensionati entro il 28 febbraio. Questo documento contiene i dati relativi alle pensioni pagate dall'Istituto nell'anno precedente. Nel modello non sono segnalate le trattenute effettuate ai pensionati che lavorano. In caso di pensione di reversibilità pagata a più titolari, il modello è spedito a ciascuno di loro (con le sole quote ad ognuno riferite), anche se si tratta di orfani minorenni e conviventi. Il pensionato che non riceve il modello CUD al proprio domicilio può rivolgersi direttamente all'Inps per ottenerne il duplicato. Per presentare la dichiarazione annuale del modello 730, i pensionati possono rivolgersi presso la propria sede Inps.

LA PENSIONE E IL FISCO

La pensione è equiparata al reddito da lavoro dipendente ed è quindi soggetta allo stesso tipo di tassazione. L'Inps, sostituendosi al fisco, effettua sulla pensione una ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Sono escluse dal pagamento dell'Irpef le prestazioni assistenziali erogate dall'Inps come:

- ✦ le pensioni sociali
- ✦ gli assegni sociali
- ✦ le prestazioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti

La tassazione è effettuata sulla base di aliquote divise per fasce di reddito. A questa trattenuta fiscale si aggiungono le addizionali regionale e comunale. Oltre alle imposte, sull'importo della pensione, vengono applicate le detrazioni di imposta che sono identiche a quelle dei redditi da lavoro dipendente. In caso di due o più pensioni le ritenute sono calcolate in base al loro totale anche se sono diversi gli Enti che le erogano.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE:

IL LIBRETTO DI PENSIONE

QUANDO SI PAGANO LE PENSIONI

COME RISCUOTERE LA PENSIONE

IL TRASFERIMENTO DI PENSIONE

IL MODELLO REDDITUALE (CUD)

LE PENSIONI PAGANO L'IRPEF

LA DELEGA PER RISCUOTERE LA PENSIONE

WWW.INPS.IT: I SERVIZI ON LINE

Collegandosi al sito dell'Inps www.inps.it è possibile usufruire di numerosi servizi. Attraverso il motore di ricerca "trova in Inps" è possibile effettuare ricerche libere all'interno del sito e rintracciare rapidamente tutte le informazioni e i servizi disponibili su ciascun argomento. Inoltre l'Inps fornisce un numero di identificazione personale (PIN), indispensabile per accedere ai molti servizi telematici Inps, composto da una prima parte (codice segreto a otto caratteri) rilasciata al momento della richiesta, e da una seconda parte che, per ragioni di riservatezza, è recapitata al domicilio dell'utente. Il PIN può essere richiesto tramite Internet o chiamando il numero gratuito Inpsinforma 803.164.

PER I CITTADINI

- ✦ Iscrizione dei lavoratori domestici
- ✦ Richiesta dei bollettini per il versamento dei contributi dei lavoratori domestici
- ✦ Iscrizione dei lavoratori parasubordinati
- ✦ Iscrizione degli associati in partecipazione (tramite la procedura prevista per i parasubordinati)
- ✦ Iscrizione al Fondo di previdenza per le casalinghe
- ✦ Richiesta del numero di identificazione personale (PIN)

Il PIN consente di accedere ai seguenti servizi individuali:

- ✦ Visualizzazione e stampa dell'estratto contributivo
- ✦ Simulazione del calcolo della pensione
- ✦ Emissione duplicato del certificato di pensione (modulo Obis/M)
- ✦ Emissione duplicato della certificazione unica dei redditi (CUD)
- ✦ Versamenti, situazione debitoria, modello F24 e calcolo dei contributi eccedenti il minimale per artigiani e commercianti
- ✦ Richiesta dell'accredito del servizio di leva
- ✦ Certificazione del diritto alla pensione
- ✦ Variazione dell'indirizzo di residenza

PER LE AZIENDE, I CONSULENTI E I PROFESSIONISTI

- ✦ Invio dichiarazioni Denuncia Mensile dei contributi (DM10)
- ✦ Consultazione e stampa DM10
- ✦ Richiesta della regolarità contributiva
- ✦ Estratto situazione debitoria
- ✦ Stampa codeline per il modello F24 degli artigiani e commercianti
- ✦ Trasmissione modelli reddituali (RED) e 730-4
- ✦ Trasmissione moduli DMAG (per lavoratori agricoli)
- ✦ Compilazione e invio denunce mensili Emens
- ✦ Consultazione trasmissioni Emens

PER I COMUNI ED ALTRI ENTI

- ✦ Trasmissione dei mandati di pagamento per le prestazioni a sostegno delle famiglie
- ✦ Dichiarazioni dell'Indicatore situazione economica equivalente (Isee)
- ✦ Servizi Inps di sportello che i Comuni possono fornire direttamente al pubblico: estratto contributivo, duplicati CUD e Obis/M, DOMUS - Consultazione iter della domanda di pensione, Pagato Prestazioni (riepilogo di tutte le prestazioni che l'Istituto ha erogato)
- ✦ Casellario dei trattamenti pensionistici
- ✦ Casellario dei lavoratori attivi
- ✦ Denuncia rapporto di lavoro dei collaboratori familiari
- ✦ Iscrizione dei lavoratori parasubordinati
- ✦ Variazione di indirizzo dei cittadini
- ✦ Servizio di supporto telefonico attraverso la tecnologia web: gli operatori dei Comuni, selezionando un apposito pulsante sulla pagina web, entrano in contatto telefonico con i referenti Inps in grado di fornire loro un supporto informativo e tecnico

PER LA PREVIDENZA IN AGRICOLTURA

(per associazioni di categoria e sindacati)

- ✦ Estratto conto aziendale
- ✦ Tariffazione
- ✦ Aliquote contributive lavoratori agricoli autonomi
- ✦ Invio di quesiti tramite posta elettronica
- ✦ Visualizzazione delle deleghe sindacali
- ✦ Rendiconto delle quote associative
- ✦ Invio della Denuncia Trimestrale dei contributi per i lavoratori Agricoli (DMAG)

PER I PATRONATI

- ✦ Visualizzazione e stampa estratto contributivo
- ✦ Emissione duplicato del modulo Obis/M
- ✦ Emissione duplicato del modello CUD
- ✦ Trasmissione della domanda di pensione e di certificazione/bonus
- ✦ Trasmissione della domanda di disoccupazione
- ✦ Iscrizione dei coltivatori diretti

PER I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF)

- ✦ Emissione duplicato modello CUD
- ✦ Trasmissione domande di prestazioni a sostegno delle famiglie
- ✦ Trasmissione modelli RED
- ✦ Trasmissione modelli 730/4
- ✦ Dichiarazioni dell'Indicatore Situazione Economica Equivalente (Isee)

I MODULI

In questa sezione sono disponibili i moduli necessari ai cittadini e alle imprese per richiedere all'Inps pensioni, prestazioni temporanee, presentare autocertificazioni ecc. Alcuni moduli possono essere inviati all'Inps direttamente dal sito dell'Istituto.

WWW.INPS.IT:L'INFORMAZIONE ON LINE

Il sito Internet dell'Istituto è articolato in due sezioni principali: **Informazioni** e **Servizi**. Nell'ambito della sezione **Informazioni** è possibile accedere a schede di veloce consultazione che riguardano specifici argomenti e che sono articolate in quattro gruppi: **contributi, pensioni, prestazioni a sostegno del reddito e informazioni utili**. Per informazioni più dettagliate si può consultare, sotto la voce pubblicazioni, **TuttoINPS**, manuale on line aggiornato mensilmente che descrive, con riferimento alla normativa vigente, tutti i servizi e le attività dell'Istituto.

Per ottenere informazioni con rapidità è possibile utilizzare il motore di ricerca "trova in Inps" che consente di accedere direttamente a tutte le informazioni e i servizi disponibili sull'argomento richiesto.

Sotto questa sezione informativa si trovano inoltre le sottovoci:

L'ISTITUTO

Gli organi di gestione e controllo dell'Inps, la tecnostruttura, le sedi periferiche, il numero gratuito Inpsinforma 803.164 senza prefisso da tutta Italia e la biblioteca.

PANORAMA INTERNAZIONALE

Tutta la normativa internazionale per la tutela dei lavoratori e le informazioni sulle prestazioni erogate in Italia e nei Paesi convenzionati. Parte della sezione è dedicata ai lavoratori comunitari ed extracomunitari che per motivi di lavoro vivono in Italia.

LE AZIENDE, I CONSULENTI ED I PROFESSIONISTI

Dati e informazioni per questa tipologia di utenti (tabelle delle aliquote contributive, minimali di retribuzione, cartelle esattoriali ecc.).

INPS COMUNICA

- ✦ Le **circolari** di interesse generale che hanno regolato l'attività dell'Istituto dal 1980 ad oggi. Si accede alla banca dati attraverso un motore di ricerca che con l'utilizzo di diversi criteri di selezione - anno, numero, parole di testo - permette l'individuazione della circolare desiderata
- ✦ **bandi di gara** per le forniture dell'Istituto
- ✦ **bandi di concorso** e relative graduatorie
- ✦ **comunicati stampa** dell'Istituto dal 1999 ad oggi

LE PUBBLICAZIONI

- ✦ **TuttoINPS**: manuale on line
- ✦ **Le Guide**: monografie divulgative su argomenti attinenti il lavoro e la previdenza

LEGGE BIAGI: LAVORO INTERMITTENTE, RIPARTITO, A TEMPO PARZIALE, APPRENDISTATO

Nel corso del 2003 sono stati approvati la legge e il conseguente decreto legislativo che hanno dato vita alla riforma del mercato del lavoro ispirata alle idee e agli studi del professor Marco Biagi, e che proprio in suo onore ha assunto nel linguaggio corrente il nome di "riforma Biagi". Si tratta di provvedimenti che hanno introdotto nuovi tipi di contratti di lavoro e che hanno innovato la disciplina di alcuni contratti già esistenti, andando ad incidere in particolar modo nell'area del cosiddetto lavoro parasubordinato, di cui sono precisati meglio i limiti e i caratteri distintivi rispetto al lavoro dipendente.

Per il 2004 è attesa la definizione degli oltre 40 rinvii alla contrattazione collettiva con le parti sociali, con le Regioni e con gli enti locali previsti dal decreto legislativo, che andranno a completare il quadro normativo fin qui delineato, rendendo operativi gli strumenti previsti dalla legge.

LAVORO INTERMITTENTE

È quello in cui il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per prestazioni di carattere discontinuo o intermittente. Può essere a tempo determinato o indeterminato. Il datore può obbligare il lavoratore a rispondere alla chiamata per tutta la durata del contratto, dandogli in cambio una indennità di disponibilità (20% delle retribuzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale).

I contributi sono legati al compenso effettivamente corrisposto, anche se questo è inferiore al minimale previsto dalla legge.

È stabilita una retribuzione convenzionale per il lavoro intermittente ed il lavoratore può versare la differenza contributiva nel caso in cui abbia avuto una paga inferiore a quella convenzionale o per i periodi in cui ha percepito la sola indennità di disponibilità.

LAVORO RIPARTITO (JOB SHARING)

Con il contratto di lavoro ripartito, due lavoratori si obbligano al compimento di un'unica prestazione. Ognuno di essi è quindi responsabile per l'adempimento dell'intero lavoro. I lavoratori si dividono l'orario di lavoro e possono in qualsiasi momento decidere sostituzioni fra loro e modificare la ripartizione dell'orario, ma non possono, senza consenso del datore di lavoro, farsi sostituire da terzi.

Il trattamento economico e normativo di ciascun lavoratore è proporzionato alla prestazione effettivamente eseguita, a cui vanno rapportate anche le ferie, i permessi, i trattamenti di malattia, di infortunio, di malattia professionale e i congedi parentali.

Il calcolo della contribuzione a favore di ciascun lavoratore va effettuato con le stesse modalità previste per il part-time.

LAVORO A TEMPO PARZIALE

È lavoro a tempo parziale quello in cui la prestazione è svolta con un orario ridotto rispetto a quello normale di lavoro, fissato dalla legge in 40 ore settimanali.

Il part-time può essere **orizzontale**, se svolto quotidianamente con una riduzione della prestazione giornaliera di lavoro, **verticale**, quando la prestazione di lavoro è distribuita in alcune giornate della settimana, del mese o dell'anno, o **misto**, quando risulta da una combinazione dei sistemi precedenti.

Sono confermati gli sgravi contributivi previsti dalla precedente legislazione.

Il minimale contributivo è quantificato rapportando l'orario di lavoro settimanale effettivamente svolto a quello normale previsto dalla contrattazione collettiva.

I lavoratori part-time godono in linea generale di prestazioni analoghe a quelle previste per i lavoratori a tempo pieno. Per l'erogazione degli assegni familiari è però necessario che il rapporto raggiunga almeno 24 ore settimanali, altrimenti spettano un numero di assegni giornalieri quante sono le giornate lavorate, a prescindere dalle ore lavorate nella giornata.

APPRENDISTATO

La nuova disciplina prevede 3 tipologie di apprendistato:

- apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una

formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

▪ apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Il primo tipo, che riguarda giovani ed adolescenti di età superiore a 15 anni, ha durata non superiore a 3 anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.

Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso la formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. È riservato ai giovani fra i 18 e i 29 anni.

L'ultimo tipo di apprendistato è finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, oltre che per la specializzazione tecnica superiore. È prevista per giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni, e la relativa disciplina è demandata alle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori, le università e le altre istituzioni formative.

LEGGE BIAGI: CONTRATTO DI INSERIMENTO, LAVORO A PROGETTO E LAVORO OCCASIONALE, LAVORO ACCESSORIO, ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

CONTRATTO DI INSERIMENTO

Il contratto di inserimento sostituisce quello di formazione e lavoro, che sopravvive solo per le pubbliche amministrazioni. È un contratto a termine, di durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 (solo nel caso di soggetti portatori di handicap può arrivare fino a 36 mesi). È finalizzato a favorire l'integrazione o la reintegrazione dei lavoratori mediante un percorso di adattamento delle competenze professionali, definito in un progetto individuale di inserimento, redatto con il consenso del lavoratore.

Riguarda i seguenti soggetti:

- ❖ 1) giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni;
- ❖ 2) disoccupati di lunga durata (cioè coloro che dopo aver perso il posto di lavoro o cessato un'attività autonoma, siano alla ricerca di un lavoro da più di 12 mesi, o di 6 mesi se hanno 29 anni e sono laureati) di età compresa fra i 29 e i 32 anni;
- ❖ 3) ultracinquantenni che siano privi di un posto di lavoro o che stiano per perderlo;
- ❖ 4) lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;
- ❖ 5) donne residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione superi del 10% quello maschile;
- ❖ 6) persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico.

Sono previste agevolazioni contributive, determinate in misura differente a seconda del settore produttivo e dell'ubicazione territoriale (sono esclusi i contratti che riguardano i giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni).

LAVORO A PROGETTO E LAVORO OCCASIONALE

Dal 24 ottobre 2003 le collaborazioni coordinate e continuative, per essere considerate tali, sono inquadrate in un progetto, programma o fasi di essi.

Sono escluse dalla disciplina del lavoro a progetto le prestazioni occasionali, cioè quelle di durata inferiore a 30 giorni in un anno, a meno che il compenso percepito superi i 5.000 euro complessivi.

Sono anche escluse dalla nuova disciplina le professioni intellettuali per le quali sia prevista l'iscrizione in un albo, le prestazioni di amministratori e sindaci e quelle dei pensionati di vecchiaia, cui continuano ad essere applicate le precedenti regole sulla collaborazione coordinata e continuativa.

Il lavoratore può svolgere la sua attività a favore di più committenti.

Gravidanza, malattia ed infortunio del lavoratore non comportano la cessazione del rapporto, che rimane sospeso. La sospensione in caso di malattia ed infortunio non comporta la proroga della durata del contratto, ma lo estinguono nel caso in cui si protraggano per di più di un sesto della durata del rapporto, se determinata, e per più di 30 giorni, se non fissata, ma determinabile.

In caso di gravidanza, il contratto è prorogato di 180 giorni.

LAVORO ACCESSORIO

Per lavoro accessorio si intende un'attività che non dà luogo a compensi superiori a 5.000 euro complessivi, con riferimento allo stesso committente.

Il lavoro accessorio può essere utilizzato anche dall'impresa familiare per un importo complessivo non superiore, nell'anno fiscale, a 10.000 euro.

L'attività deve essere svolta nei seguenti ambiti:

- ❖ 1) piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza a bambini, anziani, ammalati e portatori di handicap;
- ❖ 2) insegnamento privato supplementare;
- ❖ 3) piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
- ❖ 4) realizzazione di manifestazioni culturali, sociali, sportive o caritatevoli;
- ❖ 5) collaborazione con enti pubblici e di volontariato per lavori di emergenza in caso di calamità o eventi naturali improvvisi o di solidarietà.

Possono svolgere tale lavoro i soggetti a rischio di esclusione sociale o non ancora entrati nel

mercato del lavoro, o che stanno per esserne esclusi, ed in particolare:

- ❖ 1) disoccupati da oltre un anno;
- ❖ 2) casalinghe, studenti e pensionati;
- ❖ 3) disabili e soggetti in comunità di recupero;
- ❖ 4) lavoratori extracomunitari, con permesso di soggiorno, entro 6 mesi dalla perdita del lavoro.

La retribuzione avviene attraverso l'acquisto di buoni presso le rivendite autorizzate, il cui valore è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Dal 1° gennaio 2005 anche coloro che, concludendo contratti di associazione in partecipazione, si impegnano per l'apporto di solo lavoro, devono iscriversi alla gestione separata istituita presso l'Inps.

La legge finanziaria del 2005 ha infatti stabilito che i contributi debbano essere versati alla gestione dei parasubordinati. L'obbligo non riguarda gli associati già iscritti ad albi professionali.

La tutela previdenziale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è garantita per mezzo di un versamento pari a quello dei commercianti, ripartito in misura pari al 55% per l'associante e al 45% per il lavoratore associato.

L'AUTOCERTIFICAZIONE

E' una dichiarazione sottoscritta dal cittadino che sostituisce i tradizionali certificati e permette di semplificare i rapporti con la pubblica amministrazione. Consiste nella possibilità di presentare delle dichiarazioni sostitutive, relativamente allo stato, alle qualità personali e a fatti che siano certificabili o attestabili dalla pubblica amministrazione senza doversi recare negli appositi uffici. La legge ha previsto l'autocertificazione per: tutte le pubbliche amministrazioni; i gestori di servizi pubblici nei rapporti tra loro e in quelli con il cittadino; i privati consenzienti (per i privati la legge non prevede l'obbligo, ma la facoltà di accettare l'autocertificazione).

CHI LA PUÒ FARE

L'autocertificazione la possono fare:

I cittadini italiani; i cittadini dell'Unione Europea; i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili presso le pubbliche amministrazioni italiane.

COSA SI PUÒ AUTOCERTIFICARE

Dati anagrafici e di stato civile

- ✦ Luogo e data di nascita;
- ✦ Residenza;
- ✦ Cittadinanza;
- ✦ Godimento dei diritti civili e politici;
- ✦ Stato civile (celibe/nubile, coniugato, vedovo, stato libero);
- ✦ Stato di famiglia;
- ✦ Esistenza in vita;
- ✦ Nascita del figlio e figlia;
- ✦ Morte del coniuge, del genitore, del figlio ecc.;

Tutti i dati contenuti nei registri di stato civile (ad esempio maternità, paternità, separazione o comunione di beni).

Qualifica professionale

- ✦ Titolo di studio;
- ✦ Titolo di specializzazione;
- ✦ Titolo di aggiornamento;
- ✦ Titolo di abilitazione;
- ✦ Titolo di formazione;
- ✦ Titolo di qualificazione tecnica;
- ✦ Esami sostenuti.

Reddito

- ✦ Situazione economica;
- ✦ Assolvimento obblighi contributivi;
- ✦ Possesso e numero del codice fiscale;
- ✦ Possesso e numero di partita Iva e qualsiasi dato contenuto nell'anagrafe tributaria;
- ✦ Carico familiare.

Posizione giuridica

- ✦ Legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche;
- ✦ Tutore;
- ✦ Curatore;
- ✦ Non aver riportato condanne penali;
- ✦ Non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
- ✦ Non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- ✦ Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Altri dati

- ✦ Iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- ✦ Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali;
- ✦ Posizione agli effetti degli obblighi militari, comprese le situazioni del foglio matricolare;
- ✦ Appartenenza a ordini professionali;
- ✦ Stato di disoccupazione;
- ✦ Qualità di pensionato e categoria di pensione;

- ✦ Qualità di studente.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il cittadino può rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per tutte quelle situazioni relative a stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell'interessato, non compresi nell'elenco di ciò che si può autocertificare.

Ad esempio, negli uffici dell'INPS si può dichiarare:

- ✦ situazioni inerenti alla propria attività lavorativa;
- ✦ condizione di erede per riscuotere i ratei di pensione maturati e non riscossi;
- ✦ stato vedovile e la non separazione legale col coniuge scomparso per la pensione di reversibilità;

Inoltre, con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio il cittadino può attestare la conformità all'originale:

- ✦ della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione;
- ✦ della copia di una pubblicazione o di titoli di studio o di servizio;
- ✦ della copia di documenti fiscali che debbono essere obbligatoriamente conservati dai privati contribuenti.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere firmate davanti al funzionario addetto. Se a consegnarle è una terza persona o sono inviate via fax, va allegata la fotocopia del documento di identità.

Se un dipendente di una pubblica amministrazione non accetta l'autocertificazione viola i doveri d'ufficio ed è passibile di azioni disciplinari.

Nel caso il cittadino fornisca una dichiarazione falsa può subire una condanna penale e decadere dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione. L'amministrazione pubblica è pertanto tenuta a controllare la veridicità delle dichiarazioni.